

(N. 2911)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Commissione speciale della Camera dei deputati per la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente nella seduta del 12 marzo 1953
(V. Stampato N. **520-184**) (1)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

di concerto con tutti i Ministri

**TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 22 MARZO 1953**

Ratifica e norme interpretative del decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 460, concernente l'adeguamento dell'indennità di rappresentanza ai funzionari della carriera diplomatico-consolare di cui all'articolo 9 della legge 2 giugno 1927, n. 862,

(1) Il decreto legislativo che forma oggetto del presente disegno di legge è compreso nel disegno di legge: « Ratifica, a' sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente » (V. Stampato Camera n. **520**). La Commissione speciale formata dalla Camera per l'esame e l'approvazione in sede deliberante del predetto disegno di legge ha adottato una deliberazione per la quale, di massima, stralcia dal blocco dei decreti da ratificare ed approva con separati disegni di legge i decreti legislativi per i quali vengono proposte modifiche o viene proposto il diniego di ratifica, accompagnato da norme particolari. Tali disegni sono individuati dalla Camera ponendo accanto al n. 520 un numero progressivo secondo l'ordine con cui i decreti legislativi vengono stralciati.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 460, è ratificato.

Art. 2.

La disposizione di cui al secondo comma dell'articolo unico del decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 460, va interpretata nel senso che l'indennità sia computata sugli stipendi spettanti ai funzionari nel tempo in cui essa si riferisce, ancorchè disposizioni di carattere generale concernenti miglioramenti economici al personale statale dispongano diversamente per le indennità comunque commisurate agli stipendi.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.

ALLEGATO.

DECRETO LEGISLATIVO

11 MARZO 1948, N. 460.

Adeguamento delle indennità di rappresentanza ai funzionari della carriera diplomatico-consolare di cui all'articolo 9 della legge 2 giugno 1927, n. 862.

Articolo unico.

L'indennità di cui all'articolo 9 della legge 2 giugno 1927, n. 862, è stabilita a decorrere dal 1° luglio 1947 e per le funzioni di cui siano rispettivamente investiti, in misura pari ad un terzo dello stipendio per il segretario generale e per i direttori generali, ad un quarto dello stipendio per i vice direttori generali (non più di uno per ciascuna direzione generale), per i capi servizio e per i capi ufficio; ad un quinto dello stipendio per i segretari.

L'indennità medesima è computata sugli stipendi spettanti ai funzionari nel tempo in cui essa si riferisce.